

N. 2057

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2010 Modifiche all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Alla luce dei recenti episodi che riguardano alcune irregolarità nella presentazione delle liste per le elezioni regionali 2010 nelle regioni Lazio e Lombardia e la conseguente possibile esclusione delle liste di candidati – che risultano a tutt'oggi non ammesse alla competizione elettorale – il presente disegno di legge ha lo scopo di offrire la possibilità a tutti gli elettori delle regioni di esprimere il loro voto nel partito di riferimento e trovare i candidati che desiderano eleggere.

Poiché è di fondamentale importanza non dare l'impressione che le regole procedurali, che, al pari di quelle sostanziali costituiscano in ogni ordinamento contemporaneo il «sale» della democrazia, possano essere violate senza l'applicazione delle relative sanzioni, si ritiene di dover riavviare il percorso democratico partendo dai cittadini/elettori. È questa l'unica via per scongiurare la formazione di un vero e proprio «vulnus» dagli effetti politici irreparabili per il sistema vigente.

Pertanto si è ritenuto inaccettabile un percorso di «sanatoria» implicante la riapertura dei termini o, peggio ancora, che preveda l'abrogazione delle norme vigenti mediante decreto. Al contrario, si ritiene fondamentale individuare un percorso condiviso da tutte le forze politiche il quale sia avviato dai cittadini nella loro veste di elettori, i quali, giustamente, reclamano di poter contare, nella competizione elettorale, su tutte le forze politiche e non solo su alcune.

Pertanto, il disegno di legge prevede che qualora il listino del candidato presidente o le liste collegate non rechino le firme con i requisiti previsti dalla legge attualmente in vigore, essi sono sanabili su richiesta di un numero di elettori corrispondente al numero di firme o di sottoscrizioni viziate, oltre che con il consenso degli altri candidati alla carica di governatore.

La richiesta da parte degli elettori deve avvenire in conformità con quanto dettato dalle norme che regolano la presentazione delle liste. Inoltre, l'applicazione delle presenti disposizioni è possibile solo una volta esauriti i ricorsi amministrativi che la legge prevede. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora il listino del candidato presidente o le liste collegate non rechino le firme con i requisiti previsti dalla legge, essi sono sanabili su richiesta di un numero di elettori corrispondente al numero di firme o di sottoscrizioni viziate e con il consenso degli altri candidati alla carica di governatore.

La richiesta degli elettori di cui al decimo comma è espressa secondo le modalità dettate dalle discipline regolanti la presentazione delle liste medesime.

Le disposizioni di cui ai commi decimo e undicesimo si applicano una volta esauriti i ricorsi amministrativi previsti dalla legge».